

COMUNE DI OSOPPO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DI REGOLAMENTO:

Il presente regolamento disciplina il servizio Polizia Rurale nel territorio del Comune di Osoppo, in particolare sono stabilite norme per:

- evitare i passaggi abusivi in proprietà private,
- impedire i furti campestri,
- la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali,
- la distruzione di piante o animali pericolosi per l'agricoltura,
- la gestione delle aree boscate,
- la raccolta di funghi, piante o parti di piante spontanee per usi gastronomici,
- un corretto uso dei presidi sanitari,

nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori di fondi. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento verranno osservate le norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, vigenti in materia.

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola deve intendersi qualsiasi zona nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

ART.2 - ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio della Polizia Comunale, è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato ed è svolto dagli Organi Comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P., in conformità al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.773. Gli ufficiali e gli agenti sono tenuti ad osservare quanto disposto dal Codice di Procedura Penale, le norme del T.U. di Pubblica Sicurezza sopra richiamato

e del relativo regolamento, nonché delle altre leggi vigenti in materia. All'Accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

ART.3 - ORDINANZE DEL SINDACO

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre l'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per cui sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quale è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti. L'interessato potrà rivolgere ricorso avverso all'ordinanza del Sindaco entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale.

TITOLO II

PROPRIETÀ' E CONDIZIONI DEI FONDI

ART.4 - LIMITAZIONI GENERALI

Ciascun proprietario di terreni può usufruire dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che riterrà utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per il vicinato e siano osservate tutte le norme di legge che regolano la materia. Quando si renderà necessario, il Sindaco avrà facoltà di imporre con opportune ordinanze, modalità e limiti negli allevamenti e nelle colture ed in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non saranno adottati, tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il rispetto del presente Regolamento.

ART.5 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture. Qualora un conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, dei cartelli visibili lungo il confine e recanti la scritta: **"COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO"**. (art. 30 del T.U. 26.07.1993).

ART.6 - SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare o rastrellare su fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso del proprietario deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. A richiesta degli agenti di Polizia Municipale le persone presenti sui fondi devono qualificarsi.

ART.7 - IMPIANTO DI ALBERI O SIEPI PRESSO I CONFINI

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art.892 del Codice Civile. Per il taglio di rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del Codice Civile.

Nelle aree soggette a norme di Tutela Ambientale derivanti dall'istituzione del Parco Comunale o del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco del Tagliamento "Sorgiva di Bars" verranno rispettate le distanze previste dalla normativa di cui al Piano sopramenzionato.

ART.8 - ACCENSIONE DI FUOCHI

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni o di residui di coltura.

Le ramagli ed i residui del taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona e con il numero di persone fino a che il fuoco sia spento.

L'incenerimento di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi degli art.25 e 26 del D.P.R. 915/82.

ART.9 - DIVIETO DI DEPOSITO RIFIUTI

E' severamente vietato depositare (anche temporaneamente) o abbandonare sui propri fondi o su fondo altrui, nelle acque superficiali e sotterranee, rifiuti di qualsiasi origine compresi materiali a motore, rimorchi, macchinari ed attrezzature inutilizzabili destinati o da destinare alla rottamazione o all'eventuale recupero di parti esclusivamente presso centri di raccolta autorizzati. Si applicano le disposizioni contenute del decreto legislativo del 05 febbraio 1997 nr. 22.

ART.10 - MANUTENZIONE DI FONDI INCOLTI

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi, e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte.

ART.11 - PROPRIETÀ' DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art.896 del C.C.).

TITOLO III

STRADE FOSSI E CANALI

ART.12 - OPERE E DEPOSITI SULLE STRADE

E' vietato depositare materiali, anche temporaneamente, sulle strade comunali e vicinali, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente. Per le strade interpoderali l'autorizzazione sarà rilasciata dal proprietario del fondo.

ART.13 - SCARICO NEI FOSSI

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali, condurre in esse acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti, debitamente comprovati o salvi regolare autorizzazione dell'Autorità competente.

ART.14 - DIRAMAZIONI E ACCESSI

Non possono essere aperti Nuovi accessi o diramazioni della strada comunale, a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale.

ART.15 - MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI CONSORZIATE E INTERPODERALI

Le strade vicinali consorziate e interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

ART.16 - SPURGO DI FOSSI E CANALI - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno al fondo ed alle colture confinanti.

In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario o di chi per essi, nel termine prescritto dal Comune, ferma restando la contravvenzione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi o canali devono essere, a cura e spese di frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane o sorgive, che in esse si riversano.

Sono pure vietate le colture che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del corso d'acqua e l'esecuzione di qualunque altra opera che possa recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

ART.17 - FOSSE E BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA

La realizzazione di bacini di raccolta acqua a scopi agricoli o industriali deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, il quale darà anche la necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche e di sicurezza.

ART.18 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine deve essere osservata una distanza uguale alla profondità del fosso o canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per quanto riguarda gli alberi dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole, come sono i noci, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputabili tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore a tre metri e mezzo;
- mezzo metro per alberi di alto fusto nelle aree soggette alla normativa del Parco Comunale.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

ART.19 - ALBERI E SIEPI LUNGO LA STRADA: RECISIONE DEI RAMI PROTESI

I proprietari o conduttori di fondi con alberi o siepi lungo le strade sono obbligati a mantenere regolarmente potate dette piante in modo da non restringere la carreggiata, sono altresì obbligati a tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale e ad asportare ramaglie, anche se caduti spontaneamente, dalla sede stradale.

Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni di cui secondo le norme dell'art. 30 comma 8 del decreto legislativo nr. 285/1992 (Titolo II della costruzione e tutela delle strade).

ART.20 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE

I frontisti confinanti con le strade vicinali comunali ed interpoderali, non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 150) per poter compiere le necessarie manovre, con macchine od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi. Da tali opere stradali, in senso parallelo alla direzione dell'aratura, devono altresì mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt.1,00.

ART.21 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO CORSI D'ACQUA E CANALI

Al fine di evitare il dilavamento dei concimi e dei presidi sanitari in corsi d'acqua, canali e fossi, e di consentire il regolare deflusso delle acque, i frontisti, nonché i proprietari di terreni su cui insistono corsi d'acqua o canali, devono rispettare le medesime prescrizioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO IV

INTERVENTI SUI TERRENI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

ART.22 - DILAVAMENTO DEI TERRENI PREVENZIONE E INTERVENTI

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate culture, etc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, etc.).

ART.23 - TRASPORTO DI TERRA ED ALTRI DETRITI

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.

ART.24 - AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti modifiche della morfologia e della vegetazione esistente (eliminazione di filari di alberi, ritombamento di canali, spianamenti, etc.) dovrà essere richiesta autorizzazione al Sindaco e da questi preventivamente autorizzato.

ART.25 - AMBITI NATURALI TUTELATI

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi previsti per tali aree.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni ed esterne all'ambito tutelato.

TITOLO V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART.26 - DENUNCIA OBBLIGATORIA

E' fatto obbligo ai conduttori di fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio Fitopatologico di Gorizia, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque di malattie o deperimenti, che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di esso i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

ART.27 - DIFESA DELLE PIANTE

In caso di comparsa di crittogame, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante di Gorizia, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18 giugno 1931 n.987 e successive modificazioni).

ART.28 - COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possono arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo il confine del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli recanti ben visibili la scritta "ATTENZIONE. TERRENO AVVELENATO" oppure "ATTENZIONE. COLTURA TRATTATA CON VELENI", ad esclusione dei presidi sanitari di cui al successivo art.30.

ART.29 - MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA PIRALIDE

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950).

ART.30 - MODALITÀ' DI IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade o colture attigue;
2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alle I° e II° classi tossicologiche, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;

3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi di III° e IV° classe, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato;
4. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza;
5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
6. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acque, pozzi o sorgenti, fossi, vie piazze o pubbliche fognature.
7. E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei salvo autorizzazioni speciali delle Autorità competenti.

ART.31 - ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEI PRESIDII SANITARI

Chiunque utilizzi presidi sanitari è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

- il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee alla azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti;
- le etichette ed i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
- la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegato alla confezione;
- gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;
- i contenitori dei prodotti usati dovranno essere smaltiti con metodi previsti dal D.P.R. n.915/82 e successive norme tecniche.

ART.32 - CONCIMAZIONE DEI TERRENI

Le concimazioni di spandimento dei liquami ed altro materiale organico, qualora effettuate ad una distanza inferiore ai 200 metri da civile abitazioni e superiore, devono essere eseguite, nel periodo compreso tra maggio e settembre, entro le 10 e dopo le ore 17 e devono essere subito dopo sovvoltate.

TITOLO VI

AMBITI BOSCHIVI

ART.33 - RACCOLTA DI PIANTE O PARTE DI PIANTE E FUNGHI

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parte di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale n.34 del 3.6.1981.

ART.34 - UTILIZZO DELLE SUPERFICI BOScate

L'utilizzo delle superfici boscate, così come definite dall'art.38 del presente regolamento, si attuerà a norma delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Udine, salvo eventuali norme più restrittive contemplate dal vigente P.R.G..

TITOLO VII

AGRICOLTURA BIOLOGICA E AMBITI NATURALI TUTELATI

ART.35 - DEFINIZIONE

L'agricoltura biologica viene definita e regolamentata dalla L.R. 29.12.1990 n.59.

ART.36 - TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AGRICOLE BIOLOGICHE

I titolari di pertinenza per l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dagli art.28 e 29 del presente regolamento, sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue e terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica si verifichino sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza di una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Si raccomanda al proprietario o al conduttore di terreni coltivati biologicamente di dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA" o, se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

ART.37 - CONCIMAZIONE BIOLOGICA

Particolari precauzioni devono essere osservate nel caso della concimazione organica, specificatamente nel caso di trattamento di compostaggio in cumulo o in superficie. Le aree destinate al compostaggio devono essere poste ad una distanza minima di mt.80 dall'ambito urbano. All'interno di esso sono ammessi piccoli depositi destinati ad un uso familiare in orti e giardini. In ogni caso tutte le operazioni di produzione, trasporto e utilizzo del "compost" devono essere tali da non recare disturbo alla popolazione.

TITOLO VIII

MALATTIE DEL BESTIAME

ART.38 - OBBLIGO DI DENUNCIA

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S. n.4 "Alto Friuli", qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali, o sospetta di esserlo, o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 9.2.1954 n.320 e nella circolare n.55 del 5.6.1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e Sanità.

ART.39 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia il proprietario o conduttore degli animali infetti, o spetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART.40 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIA INFETTIVA DENUNCIA DI ANIMALI MORTI

Ogni caso di morte **per malattia infettiva** dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.S. n.4 "Alto Friuli", ai sensi del combinato disposto dell'art.18 ultimo comma del Regolamento sulla Vigilanza delle carni R.D. 20.12.1928 n.3298 e dell'art.264 del T.U.L.L.S.S. 27.7.1934 n.1265.

ART.41 - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

ART.42 - ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

Quando la morte è dovuta delle malattie infettive di cui all'art.1 del D.P.R. 01.02.1954 n. 320 la carogna deve essere avvolta in un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

ART.43 - SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole e isolati dall'allevamento.

ART.44 - MEZZI DI TRASPORTO DELLE SPOGLIE ANIMALI

Gli automezzi e gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso dei certificati di idoneità, come da istruzioni del R.P.V. cap.5° rilasciati dal Settore Veterinario dall'A.S.S. n.4 "Alto Friuli".

Eccezionalmente può essere rilasciata un'autorizzazione estemporanea per il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi.

ART.45 - CREMAZIONE, TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE, INFOSSAMENTO ED IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

L'infossamento deve avvenire in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie.

Impiego di sostanze chimiche, idonee a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con impiego di contenitori adeguati.

ART.46 - DEPOSITI FRIGORIFERI DI STOCCAGGIO DELLE SPOGLIE ANIMALI

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriali ai ruoli di distruzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi autorizzati dal Settore Veterinario dell'A.S.S. n.4 "Alto Friuli" adibiti unicamente allo stoccaggio e alla conservazione delle stesse.

Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

TITOLO IX

PASCOLO - CACCIA - PESCA

ART.47 - PASCOLO VAGANTE DELLE GREGGI

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt.41-42-43-44 del D.P.R. nr. 320/1954 - Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART.48 - PASCOLO ABUSIVO

Secondo quanto disposto dall'art.15 ed art.184 del D.Lgs. 285/1992 è vietato:

1. condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;
 2. far scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.
- Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'Autorità competente.

ART.49 - ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali solo in ore diurne e per soli motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In tali occasioni i conduttori dovranno avere cura di non occupare lo spazio eccedente la metà carreggiata, impedire sbandamenti degli animali da cui possono derivare molestie, timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe.

Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame sia di giorno che di notte.

E' proibito, inoltre, fare o lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

ART.50 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.843 comma 2° e 3° e dell'art.925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art.636 del Codice Penale, "DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO".

ART.51 - ESERCIZIO DI CACCIA, PESCA, APICOLTURA, RACCOLTA FUNGHI E LUMACHE

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

La conduzione di apiari è regolamentata dall'art.12 della L.R. n.16 del 29.3.1988.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 34 del 3.6.1981. E' sempre vietata la raccolta di lumache ai sensi dell'art.17 della legge n. 34 del 3.6.1981.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti Regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

TITOLO X

CASE E FABBRICATI RURALI

ART.52 - CASE RURALI - DEFINIZIONE E NORME GENERALI

Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case e dei fabbricati rurali sono subordinate al rilascio della Concessione Edilizia da parte del Sindaco. I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

ART. 52 Bis – VACCINAZIONI E PROFILASSI ANIMALI DOMESTICI

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

ART.53 - IMPIANTI DOMESTICI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE LURIDE

Le acque luride provenienti da abitazioni site in zone sprovviste di fognatura dinamica, dovranno essere chiarificate e disperse nel terreno nel rispetto delle norme tecniche generali stabilite dalla delibera Interministeriale del 04.02.1977 (G.U. n.48 del 21.7.77).

In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

- a) I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30 - 40 litri giornalieri procapite e quindi con esclusione degli scarichi di bagni e lavabi, di cucina e lavanderia.
- b) Le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi, e quelle esistenti devono essere adeguate alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali della delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977, nei tempi fissati dall'Autorità Comunale con apposita ordinanza.
- c) Nei pozzi neri, nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorativa, gas e vapori o altro materiale di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici.
- d) Le fosse settiche, quelle IMHOFF e i pozzi neri devono essere vuotati almeno due volte all'anno, a cura e spese dei proprietari per mezzo di pompa mobile munita di tubo flessibile da introdurre in ciascuna camera.

Il materiale deve essere estratto da appositi carri botte senza alcuna dispersione e deve essere smaltito secondo le apposite disposizioni comunali. Lo svuotamento e la pulizia deve avvenire preferibilmente nella stagione autunno-inverno, con esclusione comunque dei mesi estivi (salvo casi di comprovata necessità) ed essere effettuata prima delle ore 10.00 del mattino e dopo le ore 17.00 la sera. Le Imprese che provvedono con mezzi propri alla vuotatura delle fosse settiche, fosse IMHOFF, pozzi neri, impianti aerobici e simili, devono essere autorizzate ad agire nei termini di legge.

e) E' vietato immettere nei pozzi neri e nelle fosse settiche, così come negli impianti di depurazione con fase ossidativa, prescritti per gli insediamenti maggiori, acque meteoriche, fanghi o altri materiali da rifiuto.

ART.54 - DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. Dovrà, inoltre, essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.

ART.55 - MANUTENZIONE DELLE CASE RURALI - DIFESA DAGLI INSETTI NOCIVI

A mente delle disposizioni dell'art.223 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n.1265, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal Regolamento Edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. Nel caso in cui il proprietario non provveda, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori occorrenti, eventualmente provvedendo d'ufficio, secondo le procedure stabilite dall'articolo di legge citato.

In caso di infestazione, i conduttori di case rurali debbono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua.

ART.56 - FABBRICATI RURALI - DEFINIZIONE E NORME GENERALI

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienile, ricoveri per animali, concimaie, i locali di deposito e conservazione). Nelle nuove costruzioni i suddetti fabbricati devono essere, di norma, ubicati in un corpo di fabbricati separato da quello ad uso abitativo.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo, vanno soggetti alle norme di prevenzione antincendio (D.M. 16.02.1982) e successive modifiche.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa dai roditori e insetti.

I fienili sopraelevati devono essere dotati di ringhiera di protezione contro le cadute ed essere accessibili tramite scale metalliche.

ART.57 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI RICOVERI PER ANIMALI

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo di rispetto di quanto previsto dall'art.54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente areati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori; devono essere agevolmente pulibili e disinfettabili.

I recinti, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

ART.58 - RICOVERI PER BOVINI: STALLE

Le stalle di nuova costruzione devono essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, al parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed alle norme del D.Lgs. 30.12.1992, n.533.

Le stalle per vacche lattifere devono essere realizzate e gestite secondo quanto previsto dai D.M. 184 e 185 del 9.5.1991.

Devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti, e adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

ART.59 - PORCILI E POLLAI

L'allevamento dei suini deve essere condotto nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n.534 del 30.12.1992.

I fabbricati destinati a tale uso devono distare 25 metri dalle abitazioni e dai confini di terzi.

I pollai ad uso familiare devono avere un'altezza minima di metri 2,50, essere dotati di recinzione, e distare almeno metri 10 dalle abitazioni e metri 5 dai confini.

ART.60 - NUOVE CONCIMAIE: SEDE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o a distanza di almeno 25 metri dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.

Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.

Tutti questi serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività zootecniche devono essere realizzati con materiali impermeabili e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- a) capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno svuotamento almeno semestrale;
- b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.80;
- c) platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di metri cubi 0,5 per ogni capo di bestiame allevato.

ART.61 - VUOTATURA DELLE CONCIMAIE E ASPORTO DEI LIQUAMI

Nell'interno dell'abitato il trasporto dei liquami e concimi estratti dovrà effettuarsi preferibilmente nelle stagioni autunno-inverno, e (salvo casi di comprovata necessità) nei mesi estivi, prima delle ore 10.00 del mattino e dopo le ore 17.00 la sera.

Il trasporto delle materie di cui sopra dovrà avvenire, utilizzando mezzi e serbatoi adeguatamente attrezzati in modo da evitare spandimenti ed il propagarsi di odori molesti.

ART.62 - IRRIGAZIONE A SCOPO AGRICOLO

Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio e che non si producano impaludamenti.

Gli irrigatori installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali e comunali devono essere con dispositivo a settore o con barriera antispruzzo in modo che il getto d'acqua non invada la carreggiata stradale.

TITOLO XI

SANZIONI

ART.63 - DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per l'accertamento della violazione delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni degli artt.106 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n.383 modificato dall'art.9 della Legge 9 giugno 1947, n.530, dell'art.3 della Legge 12 luglio 1961, n.603 e della Legge 24 novembre 1981, n.689.

ART.64 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - OBLAZIONE IN VIA BREVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni contestate a mezzo verbalizzazione, possono essere conciliate entro 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento, mediante pagamento, con effetto liberatorio, della sanzione amministrativa pari a £.200.000.-(duecentomila); tale pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale o mediante versamento sul conto corrente postale nr. 15144330 intestato al Comune di Osoppo servizio Tesoreria indicando la causale del versamento.

ART.65 - MEMORIE DIFENSIVE ORDINANZA/INGIUNZIONE

Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'infrazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, ed ogni qualvolta non venga effettuata l'oblazione in via breve, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro il limite minimo di £.100.000.- (centomila) e massimo di £.1.000.000.- (unmilione) e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. Il pagamento è effettuato presso l'Ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento.

ART.66 - RISARCIMENTO DANNI

Qualora la violazione abbia arrecato danni a terzi, il Sindaco sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire insieme al trasgressore, può respingere la domanda di oblazione qualora il trasgressore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso in cui la violazione abbia arrecato danno al Comune, il Sindaco può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione alla condizione che il trasgressore elimini, in termini da prefiggersi, le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

ART.67 - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il trasgressore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

ART.68 - SEQUESTRO E CUSTODIA DEI MEZZI O MATERIALI CHE ABBIANO CAUSATO INFRAZIONE

I soggetti indicati nell'art.3 del Regolamento all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata nel D.P.R. 22.7.1982, n.571.

ART.69 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esame da parte del competente Organo di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità con propria deliberazione consiliare aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa ed apportare tutte quelle modifiche, al presente testo, che si rendessero necessarie.

Sono abrogate tutte le disposizioni degli Organi Comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.

Adottato con deliberazione consiliare n. ____ del ____
e modificato con deliberazione consiliare n. ____ del ____.-